

## AGENZIA D'AFFARI

**Per agenzie di affari si intendono le imprese che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.**

Rientrano nella citata categoria le attività sottoelencate, la cui competenza è stata attribuita al Comune:

- **compravendita auto, moto ed imbarcazioni usate e/o nuove per conto terzi;**
- **compravendita articoli e oggetti usati conto terzi;**
- **compravendita antiquariato, opere d'arte e preziosi per conto terzi;**
- **disbrigo pratiche amministrative;**
- **disbrigo pratiche funerarie;**
- **prenotazione e vendita biglietti per manifestazioni varie;**
- **pubblicità;**
- **trasporto e spedizione merci conto terzi;**
- **esposizioni, mostre o fiere.**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia può avvenire tramite presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**) redatta in carta semplice, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90, modificato dall'art. 2 della L. n. 537/93 e ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 26/03/2010, n°59, e può essere presentata completa di tutta la documentazione richiesta.

La sottoscrizione della SCIA non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero se è presentata unitamente ad una copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e in tal caso, possono essere trasmesse per posta, via fax o a mezzo di altra persona.

Nella SCIA si dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre che i dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale società, le seguenti informazioni:

1. la disponibilità del locale indicando gli estremi di registrazione del relativo atto;
2. gli estremi del certificato di agibilità dell'immobile, ovvero di essere sprovvisto del certificato di agibilità in quanto costruito antecedentemente al 1934 e che dall'epoca della sua realizzazione o del rilascio del certificato di agibilità l'immobile non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione o concessione edilizia;
3. di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e quelli edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle sulla destinazione d'uso;
4. di rispettare le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la salute dei lavoratori;
5. gli estremi del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui l'attività rientra tra quelle elencate nel DM 16/02/1982, ovvero che l'attività non è soggetta alle norme sulla prevenzione incendi;
6. gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 del DPR 303/56, ovvero che gli eventuali ambienti sotterranei o seminterrati non sono adibiti a luoghi di lavoro;
7. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti prescritti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;
8. di non essere stato dichiarato fallito, ovvero di avere ottenuto la riabilitazione civile;
9. di essere capace di obbligarsi, ai sensi dell'art. 131 T.U.LL.P.S.;
10. di avere ottemperato, in caso di prole, all'obbligo dell'istruzione dei figli, previsto dall'art. 12 del T.U.LL.P.S.;
11. gli estremi del nulla osta di impatto acustico, ovvero di non essere in possesso di impianti o macchinari;
12. di non essere titolare di altre autorizzazioni di P.S., ovvero in caso contrario di nominare, indicando le generalità complete, un delegato nell'esercizio di cui sopra;

La SCIA deve essere corredata dai seguenti allegati:

1. Tabella delle tariffe, in duplice copia, delle quali una in bollo, datata e firmata in calce dal richiedente;
2. Registro giornale degli affari con marca da bollo da Euro 14,62 per la vidimazione dello stesso che sarà a cura del Settore Attività Produttive;
3. Copia del certificato di conformità degli impianti elettrici ai sensi della L. 46/90.

4. copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell'art. 38 del DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione della comunicazione.
5. in caso di immobile sprovvisto di certificato di agibilità, in quanto costruito antecedentemente all'anno 1934, perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo (ingegneri, architetti o geometri) che asseveri:
  - a) l'epoca di realizzazione dell'immobile a seguito di sopralluogo eseguito nel locale sede dell'esercizio ed a seguito di verifica documentale (ad esempio titolo di proprietà, certificato catastale, documentazione fotografica etc..)
  - b) la stabilità ed agibilità dell'immobile all'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico;
  - c) che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo rilascio di Autorizzazione o Concessione Edilizia.
4. Dichiarazioni sostitutive di altre persone in caso di società per il possesso dei requisiti morali;
5. Dichiarazione di accettazione da parte del delegato in caso di nomina per l'esercizio dell'attività;
6. Eventuale provvedimento autorizzatorio (licenza P.S o autorizz.ne unica) in caso di cessazione attività.

L'ufficio procederà entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA alla verifica di quanto prodotto e alla sussistenza dei requisiti di legge richiesti. Qualora fosse dimostrata la mancanza di tali requisiti l'ufficio disporrà il divieto di prosecuzione dell'attività e la trasmissione alla competente Procura della Repubblica degli atti qualora fosse ravvisata l'ipotesi di dichiarazione mendace.

Per le Agenzie di Affari, ai sensi dell'art. 2 del DPR 28/5/2001 n. 311, non è più necessaria la comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività.